
Marzo
2026

Notiziario Penale

Corte d'Appello - Procura Generale

Numero
3

[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/](https://pg-perugia.giustizia.it/)
[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/IT/NOVIT_NORMATIVE_GIURIS.PAGE](https://pg-perugia.giustizia.it/it/novit_normative_giuris.page)



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

INTELLIGENZA ARTIFICIALE.....	4
NORMATIVA.....	6
GIURISPRUDENZA NAZIONALE	7
CORTE COSTITUZIONALE	7
CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....	7
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI	8
CORTE D'APPELLO PERUGIA	10
CODICE DI PROCEDURA PENALE	10
ATTI.....	10
REVISIONE	10
VALUTAZIONE DELLA PROVA.....	11
CODICE PENALE	12
CIRCOSTANZE	12
TENTATIVO	12
REATI CONTRO LA FAMIGLIA.....	13
REATI CONTRO LA PERSONA	15
REATI CONTRO IL PATRIMONIO	16
REATI TRIBUTARI	18
GIUOCO E SCOMMESSE CLANDESTINI.....	19
MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI.....	20
ORDINAMENTO PENITENZIARIO.....	21
GIURISPRUDENZA DI PRIMO GRADO	24
DELITTI CONTRO LA PERSONA	24
MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI.....	25
PROSTITUZIONE	26

NUOVA GIURISPRUDENZA CONTABILE - AMMINISTRATIVA UMBRA.....	27
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELL'UMBRIA	30
FOCUS: RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE - PRIMA PARTE	31

EDITORIALE

INTELLIGENZA ARTIFICIALE



Nell'ambito del progetto sull'Intelligenza Artificiale, realizzato dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Perugia, il Notiziario penale, a partire dal mese di aprile 2025 e in via sperimentale, conterrà un editoriale realizzato tramite il supporto dell'Intelligenza Artificiale e revisionato dal Procuratore Generale e dalle Addette all'Ufficio Trasversale - UPP presso la Corte d'Appello di Perugia.

Benvenuti al terzo numero del 2026 del Notiziario Penale della Corte d'Appello e della Procura Generale di Perugia. Questo mese, il notiziario è ricco di aggiornamenti e decisioni che riflettono l'evoluzione del panorama giuridico italiano ed in particolare del distretto. Inoltre, in calce ad ogni *abstract* delle pronunzie in appello si sono esplicitamente indicati gli estremi della decisione impugnata. Salvo marginali casi, in cui non si è riusciti a reperire il provvedimento oggetto di censura.

1. Processo penale telematico e rigore delle forme: efficienza o rischio di esclusione?

Le pronunce delle **Sezioni Unite della Corte di cassazione** richiamate in questo numero segnano un passaggio decisivo nella definizione dei confini del **processo penale telematico**. L'affermazione dell'inammissibilità degli atti trasmessi con modalità non conformi alle prescrizioni tecniche - anche quando l'atto sia comunque pervenuto all'ufficio competente - conferma una linea di rigorosa valorizzazione dell'interesse pubblicistico sotteso alla digitalizzazione del processo.

Si tratta di un orientamento che impone agli operatori un **salto di qualità professionale**, ma che solleva interrogativi non marginali sul rischio che l'iperformalismo tecnologico possa tradursi, in concreto, in una compressione del diritto di difesa. Il Notiziario offre, sotto questo profilo, un quadro prezioso per monitorare l'evoluzione di un bilanciamento ancora in via di assestamento.

2. Garanzie difensive e presunzione di innocenza: la centralità della decisione costituzionale

Di particolare rilievo è la **sentenza n. 12/2026 della Corte costituzionale**, che interviene sul tema delle spese di giustizia nei procedimenti celebrati in assenza per delitti di tortura. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 225, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede l'anticipazione statale degli onorari del consulente di parte nominato dal difensore d'ufficio, rafforza in modo significativo il **principio di effettività della difesa tecnica**.

La decisione si colloca nel solco di una giurisprudenza costituzionale sempre più attenta a evitare che le difficoltà operative del processo - specie in contesti di cooperazione internazionale imperfetta - si traducano in un sacrificio delle garanzie fondamentali dell'imputato.

3. La giurisprudenza di merito: concretezza del fatto e razionalità della pena

Le pronunce della **Corte d'Appello di Perugia** confermano una linea interpretativa fortemente ancorata alla **concretezza del fatto storico** e alla personalizzazione del trattamento sanzionatorio. In materia di

maltrattamenti in famiglia, stalking e reati contro la persona, emerge una lettura attenta alla complessità delle dinamiche relazionali, che rifugge automatismi sia in senso repressivo sia assolutorio.

Particolarmente significativa è la valorizzazione del **percorso di ravvedimento e di recupero dell'imputato**, quando serio e documentato, ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche e della rimodulazione della pena. Allo stesso tempo, il Notiziario non nasconde la fermezza con cui la giurisprudenza distrettuale affronta le condotte connotate da abitudine, sopraffazione e violenza, riaffermando il ruolo del diritto penale come strumento di tutela effettiva delle persone vulnerabili.

4. Misure di prevenzione e ordinamento penitenziario: il difficile equilibrio tra sicurezza e risocializzazione

Ampio spazio è dedicato alle **misure di prevenzione personali** e alle decisioni del **Tribunale di Sorveglianza**, che delineano un quadro nel quale la valutazione della pericolosità sociale assume un ruolo centrale. Le ordinanze di revoca delle misure alternative mostrano come il sistema non possa tollerare un uso strumentale delle opportunità rieducative, specie in presenza di reiterate violazioni delle prescrizioni e di nuove condotte illecite.

Al contempo, il riconoscimento della detenzione domiciliare in situazioni di fragilità personale e sanitaria dimostra che il principio rieducativo dell'art. 27 Cost. continua a fungere da **criterio orientatore**, anche in contesti segnati da precedenti gravi.

5. Il "Focus" sulla riparazione per ingiusta detenzione: sistematizzare per comprendere

La scelta di dedicare il **Focus tematico** alla riparazione per ingiusta detenzione risponde a un'esigenza di particolare rilevanza pratica. La raccolta ragionata degli orientamenti consente di chiarire, con efficacia, i confini di un istituto spesso frainteso, ribadendo come il diritto all'indennizzo non discenda automaticamente dall'esito favorevole del processo, ma richieda una rigorosa verifica dell'assenza di dolo o colpa grave dell'istante.

NORMATIVA

**Decreto 29 dicembre 2025**

“Riparto delle risorse volte al rafforzamento dell'orientamento e della formazione al lavoro delle donne vittime di violenza e a favorire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle stesse, a valere sul Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 39 del 17-02-2026](#))

Decreto 29 dicembre 2025

“Riparto tra le regioni delle risorse finanziarie, per l'anno 2025, per l'istituzione e il potenziamento dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 33 del 10-02-2026](#))

Decreto 29 dicembre 2025

“Ripartizione tra le regioni, per l'anno 2025, delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità e del Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 32 del 09-02-2026](#))

Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2026

“Precisazione del quesito del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2025” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 31 del 07-02-2026](#))

Decreto 13 gennaio 2026

“Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella I e nella Tabella IV di nuove sostanze psicoattive” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 15 del 20-01-2026](#))

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CORTE COSTITUZIONALE

Corte Cost., sent. n. 12/2026 del 14/01/2026 – deposito 30/01/2026

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 225, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui – per l'ipotesi in cui si proceda in assenza per uno dei delitti definiti dall'art. 1, comma 1, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1988, n. 498, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, sia impossibile avere la prova che questi, pur consapevole della pendenza del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo –, non prevede che l'onorario e le spese spettanti al consulente di parte nominato dal difensore d'ufficio sono anticipati dallo Stato, salvo il diritto di ripeterne gli importi nei confronti dell'imputato che si renda successivamente reperibile, e liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia».

CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Pen. Sez. Un., n. 6565/2026 ud. 11/12/2025 – deposito 18/02/2026

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che l'impugnazione trasmessa a un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, quand'anche riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, è inammissibile, salvo che la stessa sia stata inoltrata, nei termini di legge, con la medesima modalità di posta elettronica, dalla casella di ricezione dell'indirizzo non compreso nell'elenco suddetto alla casella dell'indirizzo compreso.

Cass. Pen. Sez. Un., n. 5166/2026 ud. 30/10/2025 – deposito 09/02/2026

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l'avvio di un programma di giustizia riparativa è impugnabile con l'appello o con il ricorso per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del relativo grado e indipendentemente dal regime di procedibilità del reato.

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 6873/2026, ud. 14/01/2026 - deposito 20 febbraio 2026

La Sesta Sezione penale, in tema di delitti contro la pubblica amministrazione, ha affermato che non integra il delitto di rivelazione di segreti di ufficio la comunicazione di un atto ad un privato titolare del diritto ad esserne informato, effettuata in violazione della sola disciplina sulle modalità di esercizio del diritto d'accesso, posto che queste ultime non incidono sulla segretezza dell'atto ma unicamente sul procedimento mediante il quale un atto ostensibile viene materialmente a conoscenza del titolare del diritto all'accesso.

Cass. Pen. sez. III sentenza n. 6287/2026, ud. 28/10/2025 - deposito 17 febbraio 2026

La Terza Sezione, in tema di reati tributari, ha affermato che, nel caso di delitti in materia di dichiarazione commessi in concorso tra più persone nell'interesse di una persona giuridica, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto, entro il limite dell'ammontare complessivo del profitto conseguito dall'ente e fermo il divieto di duplicazione del vincolo, indifferentemente nei confronti di uno o più degli autori delle condotte criminose, stanti la natura sanzionatoria della specifica ipotesi di misura ablativa prevista dall'art. 12-*bis* d.lgs. n. 74 del 2000, e la struttura del tipo di profitto realizzato, consistente in un risparmio di spesa a vantaggio dell'ente, che non consente, di regola, di individuare la quota di arricchimento riferibile a ciascun correo.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 5986/2026, ud. 16/01/2026 - deposito 13 febbraio 2026

La Sesta Sezione penale, in tema di danneggiamento, ha affermato che, nel caso in cui il delitto abbia ad oggetto il dispositivo elettronico di controllo a distanza, è configurabile l'aggravante della destinazione della cosa danneggiata ad un pubblico servizio, con conseguente procedibilità d'ufficio, posto che tale strumento risulta funzionale ad assicurare il controllo della persona sottoposta a misura cautelare nell'interesse della collettività.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 5464/2026, ud. 19/11/2025 - deposito 11 febbraio 2026

La Sesta Sezione penale ha affermato che il termine di durata delle indagini preliminari deve essere determinato a norma del disposto dell'art. 405, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 22, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso in cui l'iscrizione nel registro degli indagati del nominativo della persona cui il reato è attribuito sia avvenuta dopo il 30/12/2022, data di entrata in vigore del d.lgs. citato, pur se il pubblico ministero abbia successivamente indicato, ex art. 335, comma 1-ter, cod. proc. pen., una data d'iscrizione alla stessa antecedente, trovando applicazione il principio del *tempus regit actum* che regola la successione nel tempo delle norme processuali.

Cass. Pen. sez. III sentenza n. 5451/2026, ud. 13/01/2026 - deposito 11 febbraio 2026

La Terza Sezione penale ha affermato che, nel caso in cui sia disposto il sequestro preventivo a fini di confisca, ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., dell'intero patrimonio di una società di capitali nei cui confronti è stata instaurata una procedura di liquidazione giudiziarie, non è prededucibile il credito derivante da prestazioni professionali vantato dal curatore fallimentare, trovando applicazione, per effetto del rinvio operato dall'art. 104-bis, comma 1-*bis*, disp. att. cod. proc. pen., il disposto dell'art. 61, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che qualifica come prededucibili i soli crediti sorti in occasione o in funzione del procedimento penale e la previsione dell'art. 64, comma 7, del medesimo d.lgs., che non prevede "*consecutio*" tra la procedura concorsuale e il procedimento penale.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 5252/2026, ud. 08/01/2026 - deposito 10 febbraio 2026

La Sesta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che, a decorrere dalle date dell'1 gennaio 2025 e dell'1 aprile 2025, rispettivamente fissate dall'art. 3, commi 1 e 4, d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, l'una in via generale e l'altra con riguardo al giudizio abbreviato, al giudizio immediato e al giudizio direttissimo, e fuori dei casi previsti dall'art. 175-*bis* cod. proc. pen., l'atto di appello presentato dal difensore con modalità diverse dal deposito telematico previsto dall'art. 111-*bis* cod. proc. pen. è inammissibile, ai sensi degli artt. 582 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., senza che possa assumere rilievo il fatto che l'impugnazione è comunque giunta a conoscenza del giudice competente a deciderne, in quanto la riforma delle modalità di deposito degli atti, correlata all'introduzione del processo penale telematico, persegue un interesse di rilievo pubblicistico, prevalente sui contingenti interessi degli attori processuali.

Cass. Pen. sez. IV sentenza n. 5357/2026, ud. 20/01/2026 - deposito 10 febbraio 2026

La Quarta Sezione penale, in tema di responsabilità da reato degli enti, ha affermato che non è necessario, a fronte di plurime imputazioni relative ad un medesimo infortunio sul lavoro, che sia accertato, con riguardo a ciascun imputato, un rapporto di connessione tra la sua responsabilità penale e l'interesse o il vantaggio dell'ente, essendo sufficiente che tale rapporto sussista in relazione a un singolo soggetto ritenuto autore del reato.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 4518/2026, ud. 28/01/2026 - deposito 3 febbraio 2026

La Sesta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che, nel giudizio di legittimità instaurato a seguito del ricorso proposto, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., dalla sola parte civile avverso la sentenza di appello che, ribaltando la decisione di condanna di primo grado, abbia assolto l'imputato dal delitto ascrittogli con la formula "perché il fatto non sussiste", il giudice non deve più statuire sulla responsabilità penale dell'imputato, ma, in conformità al principio della presunzione di innocenza dello stesso, sancito dall'art. 6, par. 2, CEDU, deve decidere solo sull'esistenza e sulla concreta entità di un pregiudizio risarcibile, mediante l'applicazione, in via esclusiva, delle regole civilistiche relative alla responsabilità da illecito civile.

CORTE D'APPELLO PERUGIA

CODICE DI PROCEDURA PENALE

ATTI

Corte d'Appello, sentenza n. 888/2025 - Ud. 23/12/2025 - deposito 23/12/2025

Rilevato che in ordine al delitto di simulazione di reato è maturato il termine massimo di prescrizione di cui all'art. 157 c.p.p., deve, tuttavia, essere dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputata in ordine al delitto menzionato, perché il fatto non costituisce reato, risultando evidenti motivi idonei a una pronuncia assolutoria nel merito.

Nel dettaglio, il Collegio rilevava che gli elementi a carico dell'imputata, quanto alla ritenuta falsità di quel che la stessa aveva esposto in una querela del maggio 2016 – l'essere stata aperta una procedura per il rilascio a suo nome di partita IVA su istanza di un professionista da lei apparentemente delegato, quando invece ella rappresentava di non aver firmato alcunché al fine anzidetto – si esaurivano nella presa d'atto dei risultati di una consulenza grafologica, secondo cui la firma in questione era effettivamente riconducibile all'imputata. La Corte evidenziava, in aggiunta, che l'imputata ricordava di aver a suo tempo formalizzato la citata querela nella convinzione di non aver mai presentato domande per ottenere partita IVA, né rilasciato deleghe con quel proposito, ma nel contempo precisando che ben poteva essere accaduto che ella avesse sottoscritto un qualche foglio predisposto dal coniuge, cui era riconosciuto all'interno della famiglia il compito di occuparsi delle attività economiche.

Ebbene, considerato che la versione dell'imputa non trovava smentita in alcuna risultanza istruttoria di segno contrario e rilevato che la firma in questione appariva diversa rispetto a quelle mai disconosciute dalla stessa – presenti in buon numero nel fascicolo processuale – nonché preso atto della prescrizione del delitto in esame, la Corte pronunciava la sentenza liberatoria ex art. 129, comma 2, c.p.p.

REVISIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 544/2025 – Ud. 23/09/2025- deposito 28/10/2025

Non può essere accolta l'istanza di revisione proposta dall'imputato quando il contrasto tra giudicati non derivi da una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze, ma solo da una divergenza di merito quanto alle valutazioni operate nelle due decisioni. Nel caso di specie la Corte di Appello respingeva l'istanza di revisione presentata dall'imputato secondo la quale vi era un contrasto tra giudicati in quanto il coimputato, condannato per il delitto di rapina assieme all'odierno istante, era stato invece assolto in altro procedimento penale relativamente a due imputazioni per rapina, imputazioni comuni ad entrambi. Nella specie dalla sentenza del Tribunale che aveva assolto l'altro coimputato emergeva che non vi erano elementi sufficienti ad affermare che l'altro soggetto fosse l'odierno istante. Tuttavia, siffatta valutazione non poteva incidere sull'analisi che deve essere svolta nell'ambito del giudizio di revisione. Dall'analisi svolta dal Collegio si ricavava come l'elemento di divergenza tra i due giudizi aveva avuto solo ad oggetto la valutazione degli elementi indiziari in relazione alla condotta di rapina alla luce delle diverse modalità di acquisizione di tali

contributi conoscitivi. Pertanto, il contrasto non derivava da una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze, ma solo da divergenza di merito quanto alle valutazioni operate nelle due decisioni.

Corte d'Appello, ordinanza n. 38/2025 – Ud. 06/11/2025- deposito 07/11/2025

E' inammissibile la richiesta di revisione presentata nell'interesse dell'imputata quando la procura speciale non possa in alcun modo ricollegarsi alla specifica richiesta di revisione apparendo al contrario un atto avente contenuto di generica nomina difensionale in astratto riferibile a qualunque altro procedimento che possa vedere coinvolta la richiedente. Nel caso di specie la Corte di Appello dichiarava inammissibile la richiesta di revisione presentata nell'interesse dell'imputata considerato che la procura allegata alla domanda in esame ma redatta su un foglio distinto recava una intestazione generica, prevedeva uno spazio prestampato per l'indicazione del numero del procedimento rimasto però in bianco, si sviluppava dando atto del conferimento ai difensori di procura speciale per qualunque attività e risultava sottoscritta e autenticata abbondantemente dopo sia al passaggio in giudicato della sentenza oggetto della domanda di revisione che al promuovimento della azione civile da cui dovrebbero acquisirsi i nuovi elementi di prova, nonché significativamente anteriore alla domanda stessa. Pertanto, la procura anzidetta non poteva ricollegarsi, con un minimo di univocità, alla specifica richiesta di revisione promossa, apparendo al contrario un atto avente contenuto di generica nomina difensionale e in astratto riferibile a qualunque altro procedimento che vedesse coinvolta l'imputata.

VALUTAZIONE DELLA PROVA

Corte d'Appello, sentenza n. 30/2026 – Ud. 19/01/2026- deposito 24/01/2026

Va riformata la sentenza di primo grado che ha considerato fonte di prova direttamente utilizzabile il contenuto delle dichiarazioni rese in fase di indagini e utilizzato per le contestazioni. Invero, le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni non sono di per sè utilizzabili ai fini della decisione, che può eventualmente fondarsi solo sulla loro conferma da parte del teste che, in tale modo, ne recepisce il contenuto e se ne assume la responsabilità. Ove non vi sia conferma da parte del teste, le contestazioni restano utilizzabili al solo fine di valutarne l'attendibilità. Nel caso in esame, la teste ha dichiarato di avere volutamente mentito alla PG quando ha riferito che la droga di cui talvolta faceva uso le veniva fornita dall'imputato, suo ex compagno e padre dei suoi figli, che ella voleva danneggiare per la fine della relazione. Essendo l'accusa a carico dell'imputato fondata esclusivamente sul dato dei contatti telefonici, venendo meno quest'ultimo elemento, viene necessariamente meno il supporto probatorio alla condanna pronunciata in primo grado.

CODICE PENALE

CIRCOSTANZE

Corte d'Appello, sentenza n. 885/2025 - Ud. 19/12/2025 - deposito 21/01/2026

La circostanza attenuante della provocazione sussiste allorchè la condotta criminosa sia realizzata quale reazione al fatto ingiusto altrui. Nel caso di specie l'aggressione della persona offesa nei confronti dell'imputato, da cui era scaturita la condotta lesiva di quest'ultimo ai danni della prima, era stata a sua volta innescata da un comportamento ingiurioso e provocatorio dell'imputato stesso. Come costantemente affermato in giurisprudenza non può essere invocata l'attenuante della provocazione quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente abbia reagito, sia stato a sua volta determinato da un comportamento ingiusto dello stesso agente o sia frutto di provocazioni reciproche. Tuttavia, in ragione del contesto di spiccata litigiosità tra i coniugi nel quale la condotta è stata realizzata e dello stato di incensuratezza dell'imputato, merita accoglimento la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche.

Corte d'Appello, sentenza n. 586/2025 - Ud. 03/10/2025 - deposito 11/11/2025

La pena irrogata all'imputato del delitto di *stalking* va rideterminata riconoscendo la prevalenza delle attenuanti generiche (già concesse in primo grado) sulla contestata aggravante di cui all'art. 612-bis, comma 2, c.p.. Come valorizzato dal giudice di prime cure, l'imputato oltre a tenere un buon comportamento processuale, aveva dimostrato pentimento e intrapreso un percorso di sostegno psicologico, chiaro segno di una volontà costruttiva che si pone in antitesi con quella distruttiva che sorreggeva le condotte di *stalking*. Giova dunque considerare che l'assenza di regressioni durante lo svolgimento di detto percorso impongono di ritenere che il medesimo si sia ormai positivamente completato a favore dell'imputato e di valorizzare in questa sede tutto quanto manifestato dall'imputato stesso nel prendere le distanze dal pregresso, dopo essersi scusato con la persona offesa per aver agito del tutto impulsivamente ed a fronte di una errata interpretazione del dovere genitoriale di proteggere/curare il proprio figlio.

TENTATIVO

Corte d'Appello, sentenza n. 607/2025 - Ud. 14/10/2025 - deposito 29/10/2025

Gli elementi fattuali accertati - quali l'introduzione dell'imputata nel cortile di pertinenza dell'abitazione, la presenza di un "palo", altra coimputata minorenni che accortasi della presenza del Brigadiere dava l'allarme consentendo all'amica di scappare, gli strumenti da scasso trovati, all'esito della perquisizione, in possesso all'imputata - sono senza dubbio idonei e diretti in modo non equivoco a commettere il delitto di furto in abitazione, aggravato dall'effrazione del cancello dell'abitazione.

Nel caso di specie, la Corte rilevava che la tesi della desistenza spontanea era stata correttamente disattesa dal primo Giudice. Difatti, per il Collegio risultava chiaramente dalla deposizione del Brigadiere che l'imputata desisteva dall'azione furtiva non già spontaneamente, ma dopo che la minore - rimasta fuori a fare da "palo" - si avvedeva della sua presenza e gridava per avvertire la compagna. In

aggiunta, la Corte evidenziava come dalla documentazione fotografica in atti emergeva chiaramente l'avvenuto danneggiamento del portoncino, all'evidente scopo di forzarlo per introdursi all'interno dell'abitazione. Del resto, rilevava il Collegio come la stessa imputata - nelle sue dichiarazioni - non negava l'intento perseguito, limitandosi a dire che "ci aveva ripensato" e quindi si era astenuta dal forzare la porta di ingresso o una delle finestre.

Infine, in merito al trattamento sanzionatorio, la Corte riteneva la pena irrogata non passibile di alcuna ulteriore riduzione, tenuto conto dell'impossibilità - stante la natura e la gravità dei precedenti - di ritenere prevalenti sulla recidiva e sulla residua aggravante le circostanze attenuanti generiche.

REATI CONTRO LA FAMIGLIA

Corte d'Appello, sentenza n. 887/2025 - Ud. 19/12/2025 - deposito 21/01/2026

In ordine al delitto di cui all'art. 572 c.p. deve essere confermata la penale responsabilità dell'imputata in quanto, il susseguirsi delle azioni ingiuriose, minacciose e violente poste a danno del coniuge - scatenate dai rifiuti che la persona offesa opponeva alle continue richieste di somme di denaro da parte dell'imputata - rappresentano lo sfogo del sentimento di intensa rabbia conseguente ai costanti rifiuti del marito ed il tentativo di assoggettarlo alla propria volontà e, quindi, in grado di realizzare perfettamente il paradigma tipico del delitto oggetto di contestazione.

Nel caso di specie, la Corte evidenziava che la persona offesa - nel corso della sua deposizione - la cui attendibilità non era da porsi in dubbio attesa la linearità e coerenza del racconto né era oggetto di espressa contestazione da parte dell'appellante, riferiva con precisione i singoli episodi descritti nel capo di imputazione precisando soltanto che essi si erano tutti verificati dopo l'instaurazione del procedimento di separazione personale e si erano susseguiti sino al termine della convivenza. Tale racconto trovava precisi riscontri nelle diverse deposizioni testimoniali, tra cui quella della figlia della persona offesa, la quale aveva raccontato che il padre era spesso percosso dalla moglie e costretto a chiudersi in casa nel timore che ella desse fuoco alla abitazione come spesso minacciava.

Ebbene - tenuto conto del tempo limitato in cui le condotte vessatorie venivano poste in essere, tutte successivamente alla decisione della persona offesa di separarsi dalla moglie - il Collegio riteneva di valutare le attenuanti generiche prevalenti alla contestata aggravante, rideterminando così il quantum di pena.

Corte d'Appello, sentenza n. 735/2025 - Ud. 14/11/2025 - deposito 05/12/2025

In ordine al delitto di cui all'art. 572 c.p., deve essere confermata la penale responsabilità dell'imputato, in quanto la rilevanza penale di ripetuti e abituali comportamenti di violenza fisica o psicologica in ambito endofamiliare non viene meno neppure se la persona offesa sappia talora usare gli stessi mezzi in danno di colui dal quale è soggiogata, perché a chi si trova in asimmetria relazionale nel subire una condotta maltrattante non è giocoforza richiesta una costante incapacità di reagire, soprattutto se la reazione può intendersi essere stata covata per anni.

In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che "in tema di maltrattamenti in famiglia, lo stato di inferiorità psicologica della vittima non deve necessariamente tradursi in una situazione di completo abbattimento, ma può consistere anche in un avvilitamento generale conseguente alle vessazioni patite, non escludendo sporadiche reazioni vitali e aggressive della vittima la sussistenza di uno stato di soggezione a fronte di soprusi abituali". Ebbene, la Corte rilevava come la soggezione, nel caso in esame, risultava decisamente aggravata dalla condizione patologica assai

grave - e bene nota all'appellante - in cui versava la persona offesa, madre dell'imputato, tale da rendere nel contempo conclamata l'aggravante della minorata difesa, stante la sofferenza psicologica che - in una persona con malattia oncologica - deriva ex se dal confronto quotidiano con un figlio aduso alle prevaricazioni. Inoltre, il Collegio rilevava che in ordine alla nozione di convivenza, il rigore suggerito dall'interpretazione giurisprudenziale di legittimità, era tale da farvi certamente rientrare il caso in oggetto. Difatti, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte "ai fini della configurabilità, nell'ambito delle relazioni interpersonali non qualificate, del reato di maltrattamenti in famiglia - e non, invece, dell'ipotesi aggravata di atti persecutori - i concetti di "famiglia" e di "convivenza" vanno intesi nell'accezione più ristretta, presupponente una comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza d'affetti che non solo implichi reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, ma si fonda sul rapporto di coniugio e di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continua".

Nel caso di cui trattasi, i Giudici di appello affermavano che, nel periodo compreso nel capo di imputazione, l'imputato era tornato ad avere nella madre - persona offesa - il proprio punto di riferimento, sistemandosi nella casa della donna o nella mansarda sovrastante, consumando i pasti con lei e lavorando di fatto per l'azienda che la stessa gestiva.

Infine, sulla richiesta di libertà formulata dalla difesa, che sollecitava la revoca o la sostituzione della misura non custodiale - divieto di avvicinamento alle persone offese, con applicazione di braccialetto elettronico - in corso di applicazione a carico dell'imputato, la Corte di Appello rigettava la richiesta, in quanto considerava la misura richiamata - *ex se* minimamente afflittiva - ancora necessaria a contenere la persona dell'imputato - il cui regolare comportamento nell'osservare le prescrizioni impostegli non poteva rappresentare un elemento positivamente valutabile - e riteneva il mantenimento della stessa pienamente compatibile con la possibilità per il pervenuto di intraprendere un percorso di recupero presso una comunità terapeutica.

Corte d'Appello, sentenza n. 307/2025 - Ud. 09/05/2025 - deposito 13/11/2025

La mancanza del requisito della abitudine delle condotte maltrattanti assieme alla contraddittorietà delle dichiarazioni della persona offesa comporta l'assoluzione dell'imputato dal delitto di maltrattamenti in famiglia perché il fatto non sussiste. Nel caso di specie la Corte di Appello assolveva l'imputato dal delitto di cui all'art. 572 c.p. in quanto dall'istruttoria dibattimentale era emerso che gli episodi maltrattanti nei confronti della moglie e del figlio erano stati due o tre nell'arco di cinque o sei anni quando egli era sotto l'effetto di sostanze alcoliche così come le offese solamente verbali nei confronti del figlio si erano verificate occasionalmente quando lo stesso assumeva alcolici. Inoltre, i figli della coppia riferivano di frequenti litigi tra i genitori durante i quali entrambi alzavano la voce e si ingiuriavano reciprocamente ed anche gli educatori dei servizi sociali affermavano di aver riscontrato una situazione di sostanziale tranquillità caratterizzata da qualche sporadico litigio ma mai da condotte violente così come riferito dalla vittima. Infine, veniva rilevato che la donna soffriva da anni di problemi psichiatrici comportanti sbalzi di umore e crisi di rabbia in occasione dei quali ella poteva aver raccontato fatti non corrispondenti al vero. Pertanto, dal quadro probatorio non emergevano condotte vessatorie e prevaricatrici dell'imputato verso i familiari che in quanto abituali fossero tali da indurre nei membri della famiglia ed in particolare della moglie e del figlio uno stato di soggezione tale da rendere penoso il protarsi della convivenza.

Corte d'Appello, sentenza n. 361/2025 - Ud. 23/05/2025 - deposito 06/11/2025

Risponde del delitto di maltrattamenti in famiglia l'imputato che maltrattava abitualmente la moglie e i figli sottoponendoli a ripetuti atti di violenza fisica, morale e psicologica e teneva nei loro confronti

atteggiamenti minacciosi, violenti e aggressivi così rendendo la vita familiare penosa e insopportabile e spingendo la donna a tentare il suicidio e la figlia a continui ricoveri ospedalieri a causa del forte stress. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato per aver maltrattato con frequenza quotidiana la moglie con calci, pugni e schiaffi e aver minacciato di morte armato di coltelli da cucina la stessa e il figlio, accusato di avere una relazione incestuosa con la madre, il quale era costretto a chiudersi in una stanza per sfuggire alle sue percosse. In particolare, il Collegio riteneva infondato l'appello proposto dalla difesa dell'imputato secondo cui le dichiarazioni delle persone offese non potevano considerarsi attendibili in quanto imprecise e contraddittorie tenuto conto che il narrato della donna, coerente e attendibile, trovava integrale riscontro nelle dichiarazioni testimoniali dei figli. Questi ultimi riferivano di più episodi di aggressioni fisiche posti in essere dal padre nei confronti della madre e nei loro confronti, quali schiaffi, pugni nonché minacce di morte. Siffatte dichiarazioni erano confermate anche dai vicini di casa che avevano udito frequentemente gli insulti e le minacce proferite dal prevenuto e le grida di aiuto delle persone offese confermando di essere intervenuti in aiuto del ragazzo, svenuto sul pianerottolo a causa delle percosse subite dal padre.

REATI CONTRO LA PERSONA

Corte d'Appello, sentenza n. 212/2025 - Ud. 21/03/2025 - deposito 06/11/2025

In ordine al delitto di omicidio colposo, deve essere assolta l'imputata - amministratrice unica di un'Azienda Agrituristica - per non aver commesso il fatto, in quanto la mancanza in capo alla stessa di una posizione di garanzia esclude che le possa essere rivolto il rimprovero inerente la disorganizzazione della sicurezza in piscina, escludendo, quindi, la sua responsabilità per il decesso per annegamento del minore di anni sei.

Al contrario, in relazione alla fattispecie di reato in esame, deve essere rideterminata la pena inflitta alla coimputata - legale rappresentante del Centro Estivo gerente l'attività ludico sportiva - tenuto conto della personalità della stessa e della non particolare intensità della colpa, tali da consentire il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Preliminarmente, in relazione all'eccezione di nullità della sentenza - sollevata dalle difese appellanti, per violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza - la Corte, richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità, evidenziava che sussiste la violazione del principio menzionato quando vi è un radicale mutamento negli aspetti essenziali delle condotte e delle regole cautelari che si assumono violate da cui scaturisce un effettivo pregiudizio ai diritti della difesa per non aver avuto la possibilità di confrontarsi con il diverso profilo. Ebbene, nel caso in esame, il Collegio osservava che il Tribunale non aveva operato nessun mutamento delle condotte e delle regole cautelari, ancorché ancorava il profilo colposo ascritto ad una delle imputate nel capo di imputazione anche alla specifica disciplina regionale.

Passando al merito, esclusa qualsiasi origine traumatica o patologica, i Giudici di appello ribadivano che il decesso del bambino avveniva per annegamento e che tale evento risultava direttamente collegato alla condotta negligente degli operatori presenti che, in violazione del dovere di vigilanza e di pronto intervento, non avevano agito tempestivamente.

Più nel dettaglio, per quanto concerne l'imputata - amministratrice unica di un'Azienda Agrituristica - il Collegio escludeva la posizione di garanzia alla stessa attribuita. Difatti, la documentazione prodotta agli atti - inerente i rapporti giuridici intercorrenti tra i due nominati Enti - dimostrava che l'Azienda Agrituristica aveva concesso in subaffitto al Centro Estivo i fondi rustici, compreso quello sul quale insisteva la piscina di cui trattasi, e che la gestione dell'attività ludico sportiva e della struttura relativa

era di esclusiva competenza del Centro Estivo, legalmente rappresentato dalla coimputata. L'autonomia delle due entità risultava inoltre dalla convenzione, collegata al contratto di affitto, in virtù della quale l'Azienda Agrituristicamente si impegnavano a fornire alcuni spazi e la somministrazione di servizi in favore degli utenti della piscina e dal fatto che il personale svolgente attività di sorveglianza ed animazione in piscina era dipendente dal Centro Estivo e non dall'Azienda Agrituristicamente dotata di altro personale.

Al contrario, in relazione alla posizione della coimputata - legale rappresentante del Centro Estivo gerente l'attività ludico sportiva e soggetto che anche di fatto esercitava tale compito assumendo il personale e impartendo le direttive necessarie - la Corte concludeva diversamente. Difatti, rilevava il Collegio che la responsabilità della stessa andava confermata sotto il profilo della carente organizzazione caratterizzata da una scelta poco accurata degli animatori e dalla mancanza di precise indicazioni a loro fornite circa la sorveglianza dei bambini in acqua.

Corte d'Appello, sentenza n. 533/2025 - Ud. 19/09/2025- deposito 29/10/2025

Risponde del delitto di omicidio colposo l'imputato che, quale comproprietario di un terreno, per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia nonché in violazione delle norme tecniche di perforazione, manutenzione, chiusura dei pozzi d'acqua cagionò la morte della vittima omettendo di riempire e sigillare il pozzo abbandonato, di proteggerlo con chiusura, di tenerlo pulito dalla vegetazione e di renderlo inaccessibile. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato perché in qualità di comproprietario di un terreno colposamente ometteva di mettere in sicurezza il vetusto pozzo il quale si presentava senza parapetti e copertura di sorta cagionando la morte della vittima che si era introdotta nel terreno. In particolare, il Collegio respingeva le censure della difesa dell'imputato secondo cui il terreno fosse munito di recinzione e che la vittima si fosse introdotta all'insaputa dei proprietari e pertanto la propria condotta dolosa dovesse considerarsi la causa esclusiva dell'evento morte tenuto conto che la recinzione era facilmente superabile da chiunque in quanto precaria. Inoltre, l'assenza di copertura del pozzo e la scarsissima manutenzione del verde circostante integrava una insidia per chiunque si fosse trovato a transitare nel terreno. Infine anche a voler considerare esistente un contributo causale della vittima nella realizzazione dell'evento luttuoso, questo non poteva scriminare le macroscopiche omissioni del proprietario dell'immobile con riguardo alla manutenzione dello stesso considerata la sua fatiscenza e l'assenza di efficienti sistemi di chiusura della proprietà, nonché soprattutto del vulnus derivante dall'insidia costituita di per sé sola dal pozzo, il cui orifizio si apriva a livello del piano della campagna ed era sprovvisto di qualsivoglia segnalazione.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Corte d'Appello, sentenza n. 769/2025 - Ud. 25/11/2025- deposito 15/01/2026

Va confermata la condanna per truffa aggravata pronunciata nei confronti dell'imputata che con artifici e raggiri, facendo credere alla vittima - conosciuta tramite Facebook - di essere un uomo e di trovarsi in una situazione di pericolo, si faceva bonificare una somma di denaro sul proprio conto corrente. Non trova riscontro, infatti, la versione fornita dall'imputata secondo cui detta somma rappresentava il pagamento di prodotti di parruccheria acquistati dalla persona offesa per il proprio negozio, poiché non è stata prodotta alcuna documentazione attestante tale circostanza. E' dunque da ritenersi provato che la p.o. avesse effettuato quel bonifico solo perché tratta in errore dai pregressi rapporti affettivo-sentimentali con il suo interlocutore. Il fatto, poi, che l'imputata fosse stata (pacificamente) la destinataria dell'ingiusto profitto della truffa, significa che lei era l'autrice delle condotte truffaldine o, almeno, che vi aveva consapevolmente concorso con altri eventuali soggetti. Sussiste, inoltre,

l'aggravante della minorata difesa in ragione del rapporto "sentimentale" e di fiducia che nel tempo si era instaurato tra la p.o. e il suo interlocutore su Messenger. L'appello, inoltre, non si confronta con le argomentazioni della sentenza in ordine al rapporto informatico a distanza, atte di per sé a diminuire le difese del soggetto passivo, anche per le sue difficoltà ad identificare concretamente l'interlocutore e le sue vere intenzioni.

Corte d'Appello, sentenza n. 380/2025 – Ud. 30/05/2025- deposito 24/11/2025

Non sussiste il contestato delitto di tentata rapina nel caso in cui la condotta aggressiva posta in essere dalla donna nei confronti del marito non era finalizzata a sottrarre il salvadanaio che l'uomo in quel momento teneva in mano, ma si inquadrava in un contesto di comportamenti violenti, già reiterati dalla donna nei giorni precedenti, per manifestare opposizione alla intenzione del marito di separarsi da lei. Il salvadanaio, inoltre, secondo quanto riferito dall'uomo, conteneva denaro appartenente all'intero nucleo familiare per il cui il prelievo di tale somma da parte dell'imputata potrebbe eventualmente integrare un'ipotesi di sottrazione di cosa comune ormai depenalizzata.

Corte d'Appello, sentenza n. 549/2025 – Ud. 23/09/2025- deposito 4/11/2025

Rispondono del delitto di tentata estorsione e di rapina gli imputati che se pur con accenti e condotte in parte diversi in concorso tra loro pongano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere una delle vittime a consegnarli una somma di denaro e che successivamente si impossessino mediante violenza e minaccia al fine di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno del telefono cellulare dell'altra vittima. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna per tentata estorsione e rapina degli imputati che recatisi presso l'abitazione della vittima dove questi si trovava con la fidanzata avevano preteso la consegna di una somma di denaro perché pochi giorni prima avevano acquistato una consolle di videogiochi la quale però non era stata venduta assieme al joystick. Alla risposta della persona offesa di non avere i soldi, uno degli odierni imputati aveva estratto un coltello e lo aveva puntato all'altezza della gola della prima intimandogli la consegna del denaro perché altrimenti sarebbe finita male. In un secondo momento, mentre la vittima era riuscita a dileguarsi, avevano bloccato la sua fidanzata e sotto minaccia di coltello prima alla schiena e poi alla gola si erano impossessati del telefono cellulare di quest'ultima vincendone la resistenza. I Giudici di Appello respingevano i motivi di appello della difesa dell'imputato che ritenevano irrilevante il contributo causale di uno degli imputati il quale non era colui che aveva estratto il coltello in quanto dalla deposizione delle persone offese si evinceva che tutti erano presenti e che si erano divisi i ruoli ponendo in essere una condotta violenta e minacciosa al fine di coadiuvare gli altri. La Corte però riconosceva agli imputati oltre alle circostanze attenuanti generiche anche l'attenuante del fatto di lieve entità considerato che gli episodi si collocavano in un contesto di screzi e rivalità tra ragazzi ed erano stati commessi da soggetti di giovanissima età. Peraltro, la condotta di maggiore gravità ossia la minaccia tramite l'uso del coltello era stata realizzata dall'imputato minorenni e non dagli odierni imputati.

Corte d'Appello, sentenza n. 647/2024 – Ud. 17/09/2025- deposito 4/11/2025

Integra il delitto di rapina impropria la condotta dell'imputato che insieme ad altri concorrenti sottragga e si impossessi della refurtiva prelevata all'interno di un esercizio commerciale la quale venga rinvenuta, anche se dopo un breve intervallo di tempo, all'interno dell'autovettura degli imputati stessi destinata alla fuga. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna per il delitto di rapina impropria dell'imputato che assieme ad altri correi, uno dei quali minorenni, avevano prelevato e nascosto sotto la giacca merce all'interno di un negozio e una volta fermati dai dipendenti del negozio che avevano notato gli imputati impossessarsi della merce, avevano forzato la porta di

ingresso e avevano afferrato un tavolino scagliandolo contro i medesimi dipendenti che riportavano lesioni fino a quando erano stati fermati dagli operanti di pg sopraggiunti sul posto che ne avevano bloccato la fuga. La penale responsabilità degli imputati era dimostrata dalle dichiarazioni dei dipendenti dell'esercizio commerciale nonché dal rinvenimento all'interno dell'autovettura ove si trovavano i correi della merce rubata. I Giudici di Appello rigettavano le censure della difesa secondo cui l'odierno imputato era estraneo alla vicenda in quanto la sottrazione e l'impossessamento della merce erano stati posti in essere soltanto dagli altri soggetti tenuto conto che tutti i concorrenti avevano partecipato alla azione delittuosa ed erano stati fermati dagli operanti. Peraltro, era circostanza del tutto irrilevante chi fosse stato il soggetto che materialmente si era impossessato della refurtiva. Inoltre, tutti e tre avevano tentato la fuga e avevano aggredito i commessi del negozio. Dunque la condotta degli imputati poteva qualificarsi come una condotta unitaria di rapina impropria la quale si consuma senza che occorra che si sia verificato lo spossessamento della cosa e senza che assuma rilevanza l'eventuale breve lasso di tempo nel corso del quale l'imputato aveva avuto la disponibilità della refurtiva.

Corte d'Appello, sentenza n. 573/2025 – Ud. 30/09/2025- deposito 28/10/2025

Non può essere pronunciata sentenza di condanna nei confronti dell'imputata per il delitto di furto quando non emerga la prova certa con riferimento alla condotta contestata. Nel caso di specie la Corte di Appello riformava la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputata per aver utilizzato indebitamente la carta bancomat del compagno, conoscendone il pin, effettuando prelievi all'insaputa dello stesso nonostante la relazione tra i due fosse finita ma questi continuassero a vivere insieme. In particolare, i Giudici di Appello accogliendo i motivi di appello della difesa ritenevano che non fosse emersa la prova della condotta contestata in quanto, secondo quanto dichiarato dalla vittima, la carta bancomat si trovava nella sua abitazione all'interno di un cassetto insieme al pin, circostanza questa conosciuta da entrambi i coniugi. Inoltre, l'imputata aveva già fatto uso altre volte del bancomat per far fronte alle necessità familiari e non aveva negato di aver continuato ad utilizzare la carta fintanto era rimasta ad abitare con la persona offesa. Peraltro, la vittima non aveva prodotto alcuna documentazione inerente i prelievi che ascriveva alla compagna al fine di circoscrivere dette condotte nell'arco temporale indicato dalla stessa coincidente con la crisi della coppia. Infine, la vittima, seppur riferiva di un utilizzo sporadico della carta, non ne negava tout court l'uso e di conseguenza non poteva sostenersi che lo stesso non si fosse mai accorto dell'ammancio di cifre considerevoli precedentemente e avesse quindi provveduto a bloccare la carta. Tali circostanze impedivano di considerare raggiunta la prova del furto della carta.

REATI TRIBUTARI

Corte d'Appello, sentenza n. 791/2025 – Ud. 02/12/2025 - deposito 09/01/2026

L'obbligo di presentare la dichiarazione a fini fiscali spetta al fallito per periodi di imposta anteriori al fallimento, mentre spetta al curatore per i periodi di imposta successivi, compreso quello tra l'inizio del periodo di imposta e la data della dichiarazione di fallimento. L'obbligo di dichiarazione per l'amministratore, anche in caso di sopravvenuto fallimento, discende dal fatto che l'obbligo tributario nasce in capo al soggetto che si trova alla guida dell'impresa quando spira il termine del periodo di imposta ed egli assume in quel momento la qualità di soggetto tenuto a dichiarare in ordine alla situazione passata ovvero all'andamento dell'impresa nel periodo precedente la scadenza. La circostanza che l'imprenditore possa essere chiamato a rendicontare a fini fiscali in un momento successivo alla perdita del poter gestorio non fa venir meno l'obbligo dichiarativo per i periodi di

imposta ricadenti nella propria fase di gestione, obbligo che si è perfezionato e permane anche se la dichiarazione relativa a quel periodo di imposta deve essere presentata in un tempo successivo, nell'arco del quale sopraggiunge il fallimento. Va conferma, quindi, la condanna dell'imputata amministratrice della società poi fallita, per aver omesso la dichiarazione IVA per l'anno precedente al fallimento sussistendo anche il dolo specifico del delitto in oggetto: l'omissione consentiva di non versare e non far emergere a fini di liquidazione e riscossione nei tempi ordinari una imposta di entità rilevante, di molto superiore al valore soglia e superiore al valore soglia già secondo la comunicazione annuale cui aveva proceduto l'amministratrice, dovendosene inferire che l'inadempimento consapevole per l'ingente somma rispondeva alla finalità di lasciare insoluto il debito della società verso l'Erario.

Corte d'Appello, sentenza n. 641/2025 – Ud. 21/10/2025- deposito 06/11/2025

Commette il reato di cui agli artt. 5, 10 e 11 del D.lgs. n. 74/2000 l'imputata che, in concorso con un altro soggetto e in qualità di amministratrice di fatto di una società al fine di evadere le imposte sui redditi e l'IVA, occulti e distrugga la documentazione amministrativo-contabile di cui era obbligatoria la conservazione, impedendo così la ricostruzione del volume di affari della società a loro facente capo e ponga in essere atti fraudolenti di alienazione di beni aziendali, impoverendo il patrimonio aziendale e rendendo inefficaci i tentativi di riscossione coattiva dell'imposta. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputata la quale in qualità di amministratore di fatto aveva occultato e distrutto la documentazione contabile della società a lei facente capo impedendo la ricostruzione del volume d'affari della stessa. In particolare, i Giudici di Appello rigettavano le censure della difesa dell'imputata secondo cui questa non aveva mai ricoperto il ruolo di amministratrice di fatto della società non avendo detenuto alcun potere decisorio all'interno della stessa in quanto dall'istruttoria svolta risultava che la donna si occupava insieme al compagno della gestione della società attraverso l'emissione di fatture e l'acquisto di materiale. Inoltre, dagli atti emergeva una pacifica volontà di occultamento della documentazione contabile ed era stata altresì fornita la prova durante il giudizio di primo grado degli atti fraudolenti compiuti sui beni della società idonei a rendere inefficaci eventuali procedure di riscossione coattiva del debito tributario, quali il riferimento alla vendita di beni aziendali dietro lo schermo di una società estera.

GIUOCO E SCOMMESSE CLANDESTINI

Corte d'Appello, sentenza n. 344/2024 – Ud. 23/04/2024- deposito 22/07/2024

Risponde del delitto di esercizio abusivo di attività di giuoco e di scommessa l'imputato che effettui una attività di raccolta diretta di scommesse anche in via telematica per conto di una società maltese pur non rientrando tra i soggetti titolari di concessione riconosciuta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in quanto sprovvisto di autorizzazione alla raccolta delle scommesse. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato perché non essendo in possesso dell'autorizzazione di polizia *ex art. 88 TULPS* né della comunicazione prescritta dall'art. 1 comma 664 L. 190/2014 dopo aver sottoscritto un contratto con il quale intraprendeva una attività di "Sportello virtuale" per conto di un bookmaker straniero non si limitava a trasmettere scommesse all'allibratore estero ma effettuava una propria autonoma raccolta diretta di scommesse avendo messo a disposizione il proprio "conto gioco". Il Collegio rigettava i motivi di appello della difesa dell'imputato secondo cui non sussisteva più un sistema concessorio nei casi di raccolta di scommesse per conto di un bookmaker

estero non concessionario e che mancava l'elemento soggettivo del reato in capo al prevenuto alla luce della complessità della normativa succedutasi nel tempo. In particolare, i Giudici di Appello, aderendo alla interpretazione proposta dalla Procura generale, affermavano che la normativa interna prevedeva che l'attività di gestione e di raccolta di scommesse fossero esercitabili solo da soggetti titolari di una concessione e che tale requisito soddisfaceva il principio di proporzionalità dei mezzi impiegati dall'ordinamento interno così come previsto dalla giurisprudenza comunitaria. Inoltre, doveva escludersi che l'imputato versasse in uno stato di ignoranza inevitabile in quanto proprio chi svolge professionalmente una attività di tipo commerciale ha l'obbligo di acquisire la conoscenza della normativa applicabile nel settore in cui opera.

MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI

Corte d'Appello, sentenza n. 305/2025 – Ud. 19/12/2025- deposito 19/12/2025

Il ravvedimento da porre a base della riabilitazione prevista dall'art. 70 d.lgs. 159/2011 presuppone l'esistenza di prove effettive e costanti di buona condotta una volta che il soggetto sia restituito alla piena libertà, poichè solo in tal modo è consentita una valutazione libera da condizionamenti legati alla esecuzione della pena e/o alla misura alternativa, idonei a svalutare il valore della "buona condotta" così come necessaria a fini di riabilitazione per verificare il superamento dei fattori di pericolosità posti alla base della misura di prevenzione, nella specie aggravata per l'effetto di condotte intervenute a ridosso o subito dopo la cessazione del primo periodo di sorveglianza speciale. Tenuto conto che il periodo di sottoposizione a misure carceraria o alternative e alla messa alla prova non è rilevante nel computo del periodo cd legale di prova, nel caso di specie non è decorso il termine legale di tre anni che consenta di dare ingresso alle valutazioni di merito sulla richiesta di riabilitazione, con conseguente inammissibilità della richiesta stessa.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 161/2025 - Ud. 10/02/2026 – deposito 10/02/2026

Va revocata la misura alternativa della detenzione domiciliare nei confronti del condannato che nel corso dell'esecuzione della misura alternativa si sia posto in una situazione di illiceità e costante violazione della legge e degli obblighi imposti. Egli, infatti, nonostante la sottoposizione alla misura alternativa de qua e alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, ha posto in essere ulteriori delitti ai danni della moglie utilizzando gli strumenti informatici in suo possesso per condizionare la persona offesa e per ledere la sua immagine e la sua reputazione nell'ambito familiare, in particolare inviando video e foto ottenuti abusivamente che ritraggono la donna nella propria abitazione in momenti di intimità e nel compimento di attività a connotazione erotica. Tali condotte sono all'evidenza incompatibili con la misura in corso, in quanto indicative di totale indifferenza rispetto al dovere di uniformare il proprio comportamento a criteri di assoluto rispetto della legge e delle prescrizioni imposte e di totale inadeguatezza ad evitare il compimento finanche di atti potenzialmente integranti estremi di reato. Sono, pertanto, venute meno le condizioni per la prosecuzione della prova, inficiata dal ripetuto compimento di condotte illecite che, a prescindere dall'esatta descrizione delle singole fattispecie concrete e dal futuro esito del procedimento penale ad esse relativo, dimostrano la attuale non trascurabile pericolosità sociale del condannato, non adeguatamente contenibile neppure con la pur restrittiva misura a suo tempo concessa.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 152/2025 - Ud. 05/02/2026 – deposito 10/02/2026

Va revocata la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale per l'evidente incompatibilità delle condotte poste in essere dall'affidato - violative delle prescrizioni imposte e deliberatamente moleste nei confronti della ex moglie - con la suddetta misura. All'affidato era stato consentito di vivere in domicilio attiguo a quello della ex moglie - persona offesa dal reato - sul presupposto di un superamento dei problemi del passato tra i due, ma le condotte segnalate dalla donna (pedinamenti, danneggiamento del portone della propria abitazione, disattivazione del contatore dell'energia elettrica, violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'urinare sulle scale condominiali) per quanto definite come "dispetti" e per quanto ricollegabili a una situazione di disagio esistenziale e di indigenza in capo all'affidato presentano profili di pericolosità piuttosto allarmanti dal momento che appaiono in realtà aver creato un clima di tensione e provocato evidente apprensione nella donna. Per il principio del favor rei, tenuto conto della evidente correlazione delle condotte poste in essere, almeno in parte, alle fragilità personologiche dell'affidato, si ritiene di far decorrere la revoca *ex nunc*.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 151/2025 - Ud. 05/02/2026 – deposito 10/02/2026

In presenza di una pericolosità sociale desumibile dai reati commessi (sia quello di circonvenzione di incapace di cui alla presente esecuzione, sia quello per violazione della legge stupefacenti, ricettazione e porto d'armi risultante dal certificato), nonchè dalle non positive segnalazioni di P.S., non può farsi luogo alla concessione dell'ampia misura dell'affidamento in prova al servizio sociale che risulterebbe nel caso di specie priva di adeguato contenuto risocializzante vista l'assenza di attività lavorativa o di

adeguata prospettiva risocializzante e quindi non sarebbe idonea a contribuire alla rieducazione del reo e ad assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. Può, invece, farsi luogo, d'ufficio, alla concessione della misura della detenzione domiciliare, ammissibile in quanto la pena residua inferiore a 2 anni e non attiene a reato ostativo ex art. 4 bis o.p.. Inoltre, la sussistenza di un domicilio presso un connazionale che appare un valido punto di riferimento e l'assenza di manifestazioni recenti di pericolosità sociale consentono di addivenire alla concessione della detenzione domiciliare, misura certamente contenitiva anche per via dei controlli cui l'istante dovrà sottoporsi e insieme idonea a favorirne il reinserimento sociale.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1751/2025 - Ud. 27/11/2025 – deposito 22/12/2025

Deve essere respinta l'istanza di affidamento in prova al s.s. ai sensi dell'art. 47 O.P., in quanto l'impegno lavorativo prospettato dall'istante – peraltro a regime ridotto per le compromesse condizioni di salute dello stesso - non può ritenersi utile per fondare un percorso di risocializzazione, tenuto conto che il reato di falso veniva commesso dal medesimo proprio nell'esercizio dell'attività di geometra. Tuttavia, reputata significativa la patologia di cui l'istante è portatore, deve essere applicata d'ufficio la detenzione domiciliare, trattandosi di soggetto ultrasessantenne, invalido al 100%.

Nel caso di specie, l'istante veniva condannato alla pena detentiva di anni due e mesi due di reclusione per fatti di bancarotta fraudolenta, per falso ideologico e per induzione a falso ideologico.

Il Collegio evidenziava come l'istante aveva sempre svolto attività di geometra, poi interrotta volontariamente per motivi di salute e perché revocati gli incarichi a causa della vicenda penale che lo aveva coinvolto. Tuttavia, nel tempo aveva recuperato credibilità e affidabilità come professionista, sempre sostenuto dagli affetti familiari. Emergeva, in aggiunta, la volontà del condannato - compatibilmente con le condizioni di salute - a svolgere attività di volontariato presso un'associazione dedita a progetti a scopo benefico, con l'incarico di segretario.

Tuttavia, il Collegio, per le ragioni prima esposte e considerato che non venivano indicati giorni e orari di concreto impegno nell'attività di volontariato, riteneva l'affidamento in fatto una misura vuota di contenuto. Per tali ragioni il Tribunale applicava d'ufficio la detenzione domiciliare la quale, pur ancorata ad una favorevole prognosi di rieducazione, non precludeva al condannato le cure necessarie e l'attività di volontariato occasionale, in misura consentita dallo stato di salute del medesimo.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1512/2025 - Ud. 30/10/2025 – deposito 06/11/2025

A fronte di una pronuncia del G.E. che, seppure attualmente oggetto di ricorso per Cassazione, determina in anni tre la durata dell'isolamento diurno, in precedenza fissato in anni due - e lo fa menzionando l'eccezionale gravità dei fatti oggetto dell'ultima condanna - non può che prendersi atto, allo stato, della sussistenza di una preclusione alla prosecuzione della semilibertà. Come osservato nella giurisprudenza di legittimità in tema di misure alternative, la semilibertà non è concedibile al detenuto che non abbia ancora espiato l'isolamento diurno di cui all'art. 72 c.p. in quanto la possibilità di tale fruizione non è prevista dalla legge e si porrebbe in contrasto con l'afflittività dell'isolamento, che ha natura di sanzione penale temporanea aggiuntiva alla pena dell'ergastolo. Nel caso di specie al detenuto già condannato all'ergastolo per plurimi reati (omicidio, rapina, furto, rapina, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e altri) veniva concessa la misura alternativa della semilibertà. Successivamente, giunta una seconda condanna all'ergastolo per delitti di strage e omicidio commessi con finalità terroristica, il G.E., a seguito di istanza della Procura Generale, provvedeva a rideterminare

in anni tre ex art. 72 comma 1 c.p. la pena dell'isolamento diurno. Il Magistrato di Sorveglianza, su richiesta della Procura Generale, ha quindi disposto la cessazione della semilibertà, ai sensi dell'art. 51 o.p., ritenendo che, a seguito della nuova condanna e della rideterminazione della pena con isolamento diurno ancora da eseguire non vi fosse più compatibilità tra la misura alternativa e l'isolamento diurno. Il Tribunale di Sorveglianza, dinanzi a cui il provvedimento è stato reclamato, ha osservato che, non avendo ancora espiato l'isolamento diurno di cui all'art. 72 c.p., il detenuto non può essere ammesso alla semilibertà e legittimamente il Magistrato di Sorveglianza ne ha dichiarato la cessazione ai sensi dell'art. 51 o.p..

GIURISPRUDENZA DI PRIMO GRADO

DELITTI CONTRO LA PERSONA

Tribunale di Terni, sentenza n. 1/2025 - Ud. 9/10/2025 - deposito 20/11/2025

In ordine al delitto di omicidio volontario deve essere dichiarata la penale responsabilità dell'imputato quando la riferibilità allo stesso della morte della vittima è attestata in modo inequivoco dai filmati di videosorveglianza acquisiti, dalle dichiarazioni dei testi escussi, dal rinvenimento del coltello con tracce di sangue, nonché dalla confessione effettuata dall'imputato. Risulta altresì configurata la contestata aggravante dei motivi abietti e futili. Difatti, il motivo reale dell'omicidio, da ricercarsi – per come riferito dalla teste, fidanzata della persona offesa, con dichiarazioni precise, dettagliate, ricche di particolari, resistenti alle obiezioni, oggettive e prive di motivi di mentire – nella contestazione mossa dalla vittima all'imputato di essersi costui furtivamente introdotto nella sua abitazione, senza curarsi neppure di richiudere la porta, dopo esserne uscito, risulta decisamente futile ed anche abietto, essendo stato cagionato da una mera discussione verbale e di fronte a rimostranze pienamente giustificate da precedente illecito commesso dall'imputato.

Ebbene, in ordine alla qualificazione giuridica, il Tribunale inquadrava il fatto di reato come omicidio volontario, non essendo possibile riqualificarlo come preterintenzionale. Infatti, l'imputato – come evincibile dal filmato di videosorveglianza – sferrava la coltellata con una robusta dose di energia, verso una macroarea del corpo in cui risultano collocati, oltre al cuore effettivamente attinto, numerosi altri organi vitali, tra cui polmoni, fegato e intestino. In punto di diritto la Suprema Corte ha statuito che il dolo dell'omicidio volontario può desumersi dalle circostanze di fatto, quali l'arma usata, la direzione e la violenza dei colpi. Per tali ragioni, il Collegio riteneva provata nel caso di specie, oltre ogni ragionevole dubbio, la rappresentazione, perlomeno a titolo eventuale, da parte dell'imputato dell'evento morte della vittima, non essendo pensabile – di fronte alla portata e lesività del colpo – la mancata e deliberata accettazione del rischio da parte dello stesso.

Per quanto concerne la configurazione dell'aggravante sopra menzionata, la Corte riteneva processualmente irrilevante la lieve divergenza del motivo effettivo da quello riportato in contestazione, non determinando, pertanto, alcuna violazione dell'art. 521 c.p.p. Difatti, come affermato dalla Corte di Cassazione, in tema di aggravanti cosiddette "valutative" è sufficiente la loro contestazione in diritto, senza necessità di specificare la precisa condotta oggetto dell'aggravante. Nel caso in esame, la circostanza aggravante veniva comunque contestata in diritto e non si verificava alcuna sostanziale violazione del diritto di difesa, in quanto detto motivo emergeva in modo univoco dagli atti già dalla fase di indagine, tanto che nessuna contestazione rilevante veniva mossa dalla fidanzata dell'imputato sul punto e – in ogni caso – la stessa chiariva tutto quanto richiestole.

Altresì, il Tribunale riteneva provata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 4 L. n. 110/1975 con la relativa aggravante. Difatti il Collegio – dopo aver sottolineato, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che la pertinenza del condominio, non può reputarsi abitazione dell'agente, essendo spazio comune fruibile anche agli altri condomini e come tale non integrante una appartenenza dell'abitazione rilevante ai sensi della norma in questione – affermava che dai filmati di videosorveglianza si vedeva l'imputato uscire dall'edificio condominiale e poco dopo estrarre il coltello e colpire la vittima. Lo stesso, dunque, portava l'arma fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo.

Il Collegio non riscontrava, in aggiunta, i presupposti per riconoscere all'imputato né la totale né la parziale incapacità di intendere e volere al momento dei fatti. Ebbene, il Tribunale – nonostante le problematiche psichiatriche presentate dell'imputato, in particolare una lieve disabilità intellettiva con alcuni aspetti borderline – constatava che detta condizione non aveva né precluso né scemato grandemente la capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento dei fatti in relazione al delitto commesso. Emergeva, infatti, dalle cartelle cliniche e dall'ammissione dell'imputato, un consumo volontario di alcool e sostanze, irrilevante ai fini dell'imputabilità.

Infine, il Collegio riteneva sussistenti i presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti e alla recidiva. Deponeva a favore di ciò: il corretto comportamento dell'imputato, sia processuale che extraprocessuale – lo stesso infatti ammetteva i fatti, sia nell'immediatezza dell'arresto che in interrogatorio, essendo stato lo stesso da subito collaborativo con la polizia giudiziaria, non opponendo resistenza e consegnando spontaneamente il coltello – lo stato psichiatrico e mentale del medesimo che, seppur non tale da escludere o far scemare grandemente la capacità di intendere e volere, incideva in parte sulla capacità di autocontrollo dell'imputato, nonché le modalità del fatto, con un dolo d'impeto e comunque presumibilmente eventuale o diretto.

MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI

Tribunale di Perugia, sez. Misure di prevenzione, ordinanza n. 16/2025 - Ud. 16/12/2025 - deposito 30/12/2025

Va applicata la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di tre anni nei confronti di un soggetto che, alla luce delle risultanze emerse, mostri una personalità marcatamente proclive a delinquere e l'assoluta refrattarietà a conformarsi alle prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, anche e nonostante i numerosi titoli cautelari e definitivi progressivamente emessi a suo carico. Il proposto ha manifestato l'assoluta assenza di segnali di rivisitazione critica del proprio vissuto criminale, nonché l'assenza di capacità di autogestione e contenimento dei propri impulsi delittuosi. Tenuto conto che i precedenti penali riguardano essenzialmente reati di evasione, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale posti in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico, suscettibili di cagionare un evidente pregiudizio alla sicurezza e alla salute pubblica, si ritiene che il proposto possa essere inquadrato nella categoria criminologica di cui all'art. 1, c. 1, lett. c) d.lgs. 159/2011 e, stante il recente procedimento instaurato per condotte qualificate ex art. 612-bis c.p., anche nella ulteriore categoria a pericolosità qualificata di cui all'art. 4 c. 1, lett. I-ter) d.lgs. 159/2011. Ricorre, infine, il requisito dell'attualità della ritenuta pericolosità, in considerazione delle recenti condotte che si pongono in termini di progressione criminosa rispetto alle precedenti condotte del medesimo tenore.

Tribunale di Perugia, sez. Misure di prevenzione, ordinanza n. 18/2025 - Ud. 25/11/2025 - deposito 22/12/2025

Va disposta l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di un anno nei confronti del soggetto che presenti un curriculum delinquenziale dal quale emerga una personalità incline a violare la legge e refrattaria ai richiami dell'Autorità, amministrativa o giudiziaria. In base al giudizio prevenzionistico inerente le precedenti condotte

criminose, infatti, è possibile pervenire all'iscrizione del preposto, dimostratosi particolarmente avvezzo alla commissione di reati a base violenta con uso di coltelli e di altri oggetti atti all'offesa personale, nelle categorie criminologiche a pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) e c) d.lgs. 159/2011. Alla luce del quadro emerso, risulta concreta ed attuale la probabilità che il proposto ponga in essere condotte di disvalore omogeneo rispetto a quelle al medesimo ascritte nell'ambito dei procedimenti penali, ancora non definiti, che lo hanno visto protagonista, tenuto specie conto dell'assenza di segnali di revisione critica delle condotte devianti.

PROSTITUZIONE

Tribunale di Perugia, sentenza n. 2727/2024 - Ud. 17/12/2024 - deposito 15/01/2025

La riscontrata presenza all'interno di due centri massaggi di ragazze cinesi senza permesso di soggiorno e vestite con abiti provocanti, il rinvenimento di numerosissimi preservativi all'interno dei locali nonché nell'abitazione di uno degli imputati, la dichiarazione del teste di aver chiesto e ottenuto di poter ricevere, oltre al "normale" massaggio, anche una prestazione sessuale e il continuo via vai dai centri in questione di clienti esclusivamente di sesso maschile inducono a ritenere provata, oltre ogni ragionevole dubbio, l'attività di sfruttamento della prostituzione femminile da parte degli imputati che, peraltro, non hanno offerto al tempo dell'arresto alcuna indicazione in senso contrario. Non si dubita nemmeno della sussistenza dell'elemento psicologico del reato in contestazione, costituito dal dolo generico, poiché i due imputati, l'uno titolare del centro e l'altra gestrice *de facto* dell'attività, non potevano non sapere dello svolgimento dell'attività organizzata di sfruttamento della prostituzione che veniva svolta nei locali.

NUOVA GIURISPRUDENZA CONTABILE - AMMINISTRATIVA UMBRA

Corte dei Conti di Perugia, Sez. Giurisdizionale regionale per l'Umbria, sent. n. 54/2025, Ud. 03/07/2025, Dep. 01/09/2025

Devono essere assolti i dipendenti ANAS - rispettivamente nella qualifica di Progettisti, RUP e Direttori dei lavori - dall'accusa di aver arrecato un ingente danno erariale per carenze progettuali concernenti i lavori di completamento della variante alla S.S., in quanto le stesse sono state solo assertivamente pronunciate, ma non debitamente dimostrate, e per la negligente conduzione e sorveglianza dell'appalto da parte degli organi della stazione appaltante a ciò preposti.

Al contrario, devono essere parzialmente condannati due dei dipendenti ANAS prima citati in relazione alla disapplicazione integrale della penale prevista dal contratto di appalto in caso di ritardo nella consegna dell'opera, in quanto tale scelta non è stata assistita dai canoni necessari di ragionevolezza e logicità richiesti per l'amministrazione delle risorse pubbliche.

Preliminarmente, la Corte dichiarava infondata la sollevata eccezione in merito al difetto di giurisdizione. Difatti, come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, il trasferimento della totalità del pacchetto azionario di ANAS a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. ha avuto un rilievo esclusivamente formale, lasciando immutata la natura sostanziale di ente pubblico di ANAS. Inoltre, il Collegio rilevava che i rapporti tra sindacato giurisdizionale contabile e discrezionalità amministrativa sono stati stabilmente risolti dal primo comma dell'art. 1 della Legge n. 20/1994, statuyente l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. È principio generale dell'ordinamento, difatti, che il Giudice non possa sostituirsi - salvo casi espressamente previsti - all'amministrazione, operando, in sua vece, scelte che attengono alla migliore valutazione e bilanciamento dell'interesse pubblico. Con particolare riferimento alla sindacabilità delle transazioni, la consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti, in applicazione di tali assunti, affermava che "va riconosciuto alla Corte dei conti, in quanto istituzionalmente preposta ad impedire la dissipazione del pubblico denaro, un potere sindacatorio delle scelte discrezionali irragionevoli dei pubblici operatori, per impedire effetti dirompenti e lesivi dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, pur dovendosi comunque evitare che il Giudice, nello svolgimento delle proprie valutazioni, sostituisca le sue scelte a quelle operate dall'autorità amministrativa in sede di esercizio del potere discrezionale". Pertanto, compete al Giudice contabile il vaglio delle scelte transattive operate dalle amministrazioni solo se abnormi, illogiche, irrazionali o sproporzionate. La Corte riteneva infondata anche la sollevata eccezione di prescrizione dell'azione erariale. Infatti, la giurisprudenza contabile è chiara nel ritenere che il fatto dannoso, *dies a quo* della prescrizione, non coincide con il comportamento - gravemente colposo o doloso - tenuto dal pubblico dipendente, posto che trattasi di circostanza attinente alla condotta, bensì con il momento in cui, venendo ad esistenza le conseguenze dannose della suddetta condotta, il danno si esteriorizza. In molti casi - stante la natura atipica della responsabilità erariale - l'*eventus damni* è individuabile nel momento in cui avviene l'esborso delle somme da parte dell'Amministrazione danneggiata, quale effettivo, concreto ed attuale depauperamento del patrimonio pubblico. Il Collegio rilevava che, nel caso di specie, con il pagamento di quanto pattuito nella transazione, il danno si esteriorizzava ed attualizzava, non potendo rilevare il momento della conclusione dell'appalto.

Nel merito, la Corte rilevava che, nel caso in esame, la corretta indagine circa la sussistenza del nesso causale tra condotta ed evento dannoso - accertamento della causalità materiale da effettuarsi secondo gli artt. 40 e 41 c.p. - posta l'individuazione del danno come quota parte di quanto corrisposto nell'ambito della transazione, doveva essere effettuata sulla base della contestazione di condotte espressamente riconducibili a quanto pagato in esecuzione della transazione. Pertanto, il Collegio

afferitava che la disamina delle singole riserve poste alla base dell'avvenuta transazione e del correlato esborso non deponeva per la sussistenza del nesso di causalità tra le condotte contestate e l'evento dannoso atteso, anche in applicazione del principio della probabilità prevalente, in quanto, la particolare condizione dei luoghi – emersa nell'ambito dello svolgimento dei lavori – risultava aver notevolmente influenzato l'andamento anomalo degli stessi nei termini, peraltro, riconosciuti dagli Organi tecnici dell'ANAS. Inoltre, la Corte sottolineava che la transazione aveva per oggetto specifiche riserve e non un generalizzato andamento anomalo, evidenziato dalla mera constatazione dell'emanazione di più ordini di servizio e di varianti e, per tale ragione, riteneva non sufficientemente comprovato l'apporto concausale della condotta dei convenuti con riguardo alle singole e specifiche riserve che, in definitiva, determinavano l'erogazione di somme per la loro tacitazione.

In aggiunta, la Corte escludeva che la scelta di abdicare all'escussione della penale risultava assistita dai canoni minimi di ragionevolezza e logicità. Difatti, a norma del combinato disposto dell'art. 12 del contratto di appalto e dell'art. 16 del Capitolato speciale d'appalto vi era titolo per l'applicazione di una penale pari al 10% dell'importo complessivo delle lavorazioni. Detto importo poteva essere determinato in relazione all'entità delle conseguenze del ritardo e, dunque - specie in un'ottica di risoluzione stragiudiziale della controversia medio tempore insorta, nonché dell'effettiva sussistenza di elementi di criticità nello svolgimento delle lavorazioni – essere diminuito. Tuttavia, il Collegio constatava che non risultava dagli atti alcuna valutazione in tal senso, nonostante era stata suggerita sia dal Direttori dei lavori, sia dalla Commissione collaudo e nonostante tutti i pareri espressi dai differenti Organi sulle riserve avevano riconosciuto un maggior tempo esecutivo. In particolare, il Collegio valutava tale scelta non improntata ai criteri di economicità ed efficacia che dovrebbero assistere ogni decisione amministrativa e, in particolar modo, quelle che implicano una spendita di denaro pubblico ovvero la rinuncia ad un'entrata, posto che l'unica motivazione in merito, documentalmente addotta, consisteva nel richiamo alla nota, non conferente, del RUP, laddove, invece, una scelta implicante una simile concessione economica al privato appaltatore avrebbe richiesto un approfondito esame della sua legittimità e convenienza estrinsecando – in una congruente motivazione – sia l'iter logico in proposito seguito, sia il ricorrere dei presupposti indefettibili di legittimità e convenienza per giungere alla relativa determinazione. Risultava, così, integrato il macroscopico difetto di motivazione della deliberazione di approvazione dello schema dell'atto di transazione. Indizio sintomatico quest'ultimo è rilevatore per la Corte dell'evidente e, pertanto, del tutto censurabile mancato rispetto dei principi di legalità, logicità e razionalità del conseguente contratto da ritenersi foriero di danno erariale.

Corte dei Conti di Perugia, Sez. Giurisdizionale regionale per l'Umbria, sent. n. 53/2025, Ud. 12/06/2024, Dep. 06/08/2025

Rispondono per danno erariale la società beneficiaria nonché gli amministratori di fatto e di diritto della stessa società che abbiano cagionato danni patrimoniali ai bilanci dell'Unione Europea, dello Stato e dell'Inps per effetto dell'utilizzo non corretto dei fondi pubblici assegnati alla società per finalità di pubblico interesse a sostegno di progetti di ricerca scientifica e di attività produttive colpite dall'emergenza Covid-19 e che abbiano indebitamente chiesto e ottenuto trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria con la causale Covid-19 senza che vi fossero riduzioni o sospensioni dell'attività produttiva per eventi riconducibili alla pandemia. Nel caso di specie la Corte dei Conti condannava i convenuti per essersi indebitamente appropriati e per aver trattenuto fondi europei mediante produzione di dichiarazioni e di documenti mendaci, quali la falsificazione degli ordini di servizio e delle ore lavorative effettivamente svolte dai dipendenti, al fine di aumentare artificiosamente i costi del personale impegnato nel progetto di ricerca e di attestare la permanenza del requisito della stabile organizzazione, requisito questo necessario per conseguire la ritenzione indebita dei

finanziamenti già riscossi ed ottenere l'erogazione del saldo nonché l'annullamento della revoca del finanziamento già concesso. In particolare, i Giudici contabili ritenevano dimostrata la responsabilità amministrativa contabile dei convenuti ossia l'aver distratto dolosamente finanziamenti pubblici a carico della società e l'aver trasgredito gli obblighi assunti con il disciplinare di concessione distraendo le risorse dalle finalità prefissate con inadempimento di specifiche obbligazioni contrattuali nascenti dal rapporto di servizio. Sussistevano inoltre tutti gli elementi della responsabilità amministrativa ossia la condotta illecita, il rapporto di servizio dei convenuti con l'amministrazione del Mur, l'elemento psicologico del dolo contrattuale, il danno erariale e il nesso di causalità.

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELL'UMBRIA

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Umbria, sent. n. 266/2025, Dep. 25/09/2025

L'omessa esibizione, da parte del contribuente, dei documenti in sede amministrativa determina l'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, dal penultimo comma dell'art. 51 del d.P.R. n. 633/1972, dell'art. 33, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 633/1972. L'inutilizzabilità della documentazione opera solo in presenza dello specifico presupposto, la cui prova incombe sull'amministrazione finanziaria, costituito dall'invito specifico e puntuale all'esibizione di documentazione analiticamente individuata (ad esempio, la documentazione relativa alle attività svolte di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del d.l. n. 145/2013 convertito dalla l. n. 9/2014 e modificato dalla l. n. 190/2014), accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze derivanti dalla mancata ottemperanza all'invito.

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Umbria, sent. n. 238/2025, Dep. 26/08/2025

La motivazione dell'avviso d'accertamento tributario è da ritenersi sufficiente quando consente al contribuente di comprendere le ragioni di fatto e di diritto della pretesa e di esercitare pienamente il diritto di difesa, anche qualora si limiti a richiamare il processo verbale di constatazione già conosciuto dal contribuente, non essendo necessario che l'Ufficio esponga una valutazione critica autonoma del P.V.C. o che si mantenga l'identità assoluta tra gli importi ivi indicati e quelli oggetto di ripresa.

In materia di operazioni oggettivamente inesistenti l'onere probatorio dell'amministrazione può essere assolto anche mediante elementi indiziari gravi, precisi e concordanti quali, ad esempio, l'intestazione delle ditte emittenti a soggetti prestanome sovente indigenti e sprovvisti di qualsiasi esperienza nel settore in esame, l'elevato tenore di vita del contribuente unitamente a un'elevata esposizione debitoria, le rilevanti movimentazioni bancarie, anche in contanti, segnalate dal sistema bancario. Grava sul contribuente la prova dell'effettiva esecuzione delle operazioni fatturate e non sono idonei a tale scopo documenti privi di data certa o di riferimenti temporali oggettivi.

Il decreto di archiviazione penale non produce effetti vincolanti nel giudizio tributario, essendo privo di efficacia di giudicato, diversamente dalla sentenza assolutoria irrevocabile resa a seguito di dibattimento.

FOCUS: RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE - PRIMA PARTE

La sezione “Focus” del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d’appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L’intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d’insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione. In particolare, con riguardo al rigetto della domanda nei casi in cui il periodo di vigenza della misura cautelare sia interamente riferibile alla espiazione di altra pena definitiva, alla infondatezza della domanda di riparazione per ingiusta detenzione quando vi sia stata la dichiarazione di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione; al rigetto della domanda di riparazione per ingiusta detenzione quando la misura custodiale sofferta abbia trovato legittima giustificazione in relazione a quei delitti per i quali non era intervenuto il proscioglimento nel merito; al mancato accoglimento della domanda di riparazione per ingiusta detenzione quando vi siano altri titoli esecutivi di pene temporanee nonostante la revoca della sentenza di condanna all’ergastolo a carico del richiedente; all’accoglimento della domanda della ricorrente nei casi di assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste” in assenza di eventuali profili di colpa grave a carico della stessa in relazione ai fatti di reato contestati; al rigetto della domanda di riparazione per ingiusta detenzione nei casi di proscioglimento del condannato con formula non di merito; all’accertamento della causa ostativa del dolo o della colpa grave nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione; alla non configurabilità del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione in caso di estinzione del reato per prescrizione; al rigetto della domanda di riparazione per ingiusta detenzione nei casi in cui vi sia certezza probatoria in ordine alla condotta fortemente colposa dell’imputato; al mancato riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione nei casi in cui l’istante non abbia prodotto tempestivamente, in sede di riesame, gli elementi di prova che avrebbero poi portato all’assoluzione.

Con riguardo al **rigetto della domanda nei casi in cui il periodo di vigenza della misura cautelare sia interamente riferibile alla espiazione di altra pena definitiva** si veda [Corte d’Appello, ordinanza n. 5/2022 - ud. 09/11/2022 - deposito 02/01/2023](#) in cui la Corte di Appello ha evidenziato che non può essere accolta la domanda di riparazione per ingiusta detenzione quando il periodo di vigenza della misura cautelare sia interamente riferibile alla espiazione di altra pena definitiva, e che comunque a tali fini esso sia stato calcolato in fungibilità, né merita accoglimento la domanda riparatrice con riguardo alla lamentata revoca dell’affidamento in prova relativamente a diversa pena esecutiva in quanto la revoca dell’affidamento in prova non è effetto diretto della valenza dispositiva del provvedimento cautelare bensì frutto di una libera valutazione degli elementi di fatto desumibili anche dalla parte espositiva e motivazionale del provvedimento cautelare;

Con riferimento alla **infondatezza della domanda di riparazione per ingiusta detenzione quando vi sia stata la dichiarazione di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione** si veda [Corte d’Appello, ordinanza n. 45/2021 - ud. 09/11/2022 - deposito 02/01/2023](#) in cui i Giudici di Appello hanno stabilito che la dichiarazione di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione in relazione ai quali l’istante ha proposto domanda di riparazione per ingiusta detenzione comporta l’infondatezza della stessa, posto che in siffatti casi non risulta acclarata l’innocenza dell’imputato;

In merito al **rigetto della domanda di riparazione per ingiusta detenzione quando a misura custodiale sofferta abbia trovato legittima giustificazione in relazione a quei delitti per i quali non era intervenuto il proscioglimento nel merito** si veda [Corte d'Appello, ordinanza n.24/2023 - Ud. 09/11/2022 - deposito 20/02/2023](#) in cui la Corte d'Appello ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione quando la custodia cautelare sofferta dai ricorrenti, alla base della richiesta di indennizzo, aveva trovato legittima giustificazione in relazione a quei delitti per i quali non era poi intervenuto il proscioglimento di pieno merito e rispetto ai quali non risultava comunque superato il termine massimo custodiale di fase;

In ordine al **mancato accoglimento della domanda di riparazione per ingiusta detenzione quando vi siano altri titoli esecutivi di pene temporanee** nonostante la revoca della sentenza di condanna all'ergastolo a carico del richiedente si veda [Corte d'Appello, ordinanza n. 2/2021 - Ud. 03/11/2021 - deposito 11/01/2022](#) in cui il Collegio ha ritenuto non accoglibile la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta dal condannato quando, nonostante ricorresse la revoca di una sentenza di condanna all'ergastolo a carico dello stesso, emergano altri titoli esecutivi di pene temporanee, ulteriori rispetto alla pena dell'ergastolo oggetto di revoca, che erano state oggetto di conteggio da parte del PG nell'ordine di esecuzione e che erano state messe formalmente in esecuzione influenzando di fatto sulla pena finale unificata;

Quanto all'**accoglimento della domanda della ricorrente nei casi di assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste"** in assenza di eventuali profili di colpa grave a carico della stessa in relazione ai fatti di reato contestati si veda [Corte d'Appello, ordinanza n. 33/2023 - Ud. 09/11/2022 - deposito 27/03/2023](#) in cui la Corte di Appello ha affermato che l'assoluzione dell'imputata dai reati a lei ascritti con la formula "perché il fatto non sussiste" sia in primo grado che in grado di appello e l'assenza di eventuali profili di colpa grave a carico della prima, eventualmente causativi del provvedimento di custodia cautelare in carcere in relazione ai fatti di reato contestati, determina l'accoglimento della domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dalla stessa;

In relazione al **rigetto della domanda nei casi di proscioglimento del condannato con formula non di merito** si veda [Corte d'Appello, ordinanza n. 9/2022 - Ud. 09/11/2022 - deposito 28/03/2023](#) in cui i Giudici di seconde cure hanno stabilito che in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, il proscioglimento con formula non di merito impedisce il sorgere del diritto alla riparazione, a nulla rilevando il fatto che le condotte legittimanti l'emissione del provvedimento cautelare siano state successivamente riqualificate nel giudizio di merito riscontrata una minore offensività in concreto;

Con riguardo all'**accertamento della causa ostativa del dolo o della colpa grave nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione** si veda [Corte d'Appello, ordinanza n. 34/2023 - Ud. 09/11/2022 - deposito 27/03/2023](#) in cui la Corte di Appello ha evidenziato che nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo a fatti non esclusi sotto il profilo storico-oggettivo nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio;

In merito alla **non configurabilità del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione in caso di estinzione del reato per prescrizione** si veda [Corte d'Appello, ordinanza n. 55/2022 - Ud. 06/04/2022 - deposito 10/05/2023](#) in cui la Corte di Appello ha stabilito che non è configurabile il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione in caso di estinzione del reato per prescrizione, a meno che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta nei precedenti gradi di giudizio per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale;

Con riferimento al **rigetto della domanda di riparazione per ingiusta detenzione nei casi in cui vi sia certezza probatoria in ordine alla condotta fortemente colposa dell'imputato** si veda [Corte d'Appello, ordinanza n. 67/2023 - Ud. 05/04/2023 - deposito 30/06/2023](#) in cui il Collegio ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta dal condannato quando la certezza probatoria correlata al quadro circostanziale plurimo indiziario in ordine alla condotta fortemente colposa dell'imputato, rispetto alla quale era stata all'epoca irrogata la misura custodiale, comporta il rigetto della domanda di ingiusta detenzione nei confronti del richiedente;

In merito al **mancato riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione nei casi in cui l'istante non abbia prodotto tempestivamente, in sede di riesame, gli elementi di prova che avrebbero poi portato all'assoluzione** si veda [Corte d'Appello, ordinanza n. 62/2023 - Ud. 05/06/2023 - deposito 05/06/2023](#) in cui la Corte di Appello ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione in quanto l'istante non aveva prodotto nel procedimento cautelare alcune dichiarazioni liberatorie rese da due testimoni; pertanto, attraverso tali condotte l'istante aveva dato causa con colpa grave all'applicazione della custodia cautelare.